REGOLAMENTO (CEE) N. 1628/86 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1533/85 relativo all'apertura, alla ripartizione e al modo di gestione del contingente tariffario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1533/85 (1), il Consiglio ha aperto, per il periodo dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1986, un contingente tariffario comunitario per le anguille fresche (vive o morte), refrigerate o congelate, della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune, destinate ad essere trasformate in aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 della tariffa doganale comune ; che è opportuno che la Spagna ed il Portogallo partecipino a questo contingente tariffario nella misura dei loro fabbisogni rispettivi e ciò a decorrere dal 1° marzo 1986 ; che tale partecipazione può, in una prima fase, essere limitata alla possibilità di prelevare dalla riserva comunitaria costituita le quantità corrispondenti ai loro fabbisogni d'importazioni imminenti in provenienza dai paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1533/85 è modificato come segue :

1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Entro il medesimo limite, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia contenute nell'atto di adesione. » ;

2) il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in Grecia o in Irlanda a decorrere dal 1° gennaio 1986, in Spagna o in Portogallo a decorrere dal 1° marzo 1986, ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per la Commissione

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 147 del 6. 6. 1985, pag. 10.